



COMUNE DI PADRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 05/06/2020

OGGETTO: "RI-PADRIA, SI RIPARTE INSIEME". APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DELLA RIPRESA ECONOMICA LOCALE. DIRETTIVE

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di Giugno alle ore 17.30, presso l'UFFICIO DEL SINDACO, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	DOTT. MURA ALESSANDRO	SI
ASSESSORE	MARICA MATTEO SALVATORE	SI
ASSESSORE	DETTORI GIUSEPPA ANGELA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA ANTONINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da virali trasmissibili;

RICHIAMATI i provvedimenti di seguito indicati, adottati a livello statale e regionale quali misure contingibili e urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19:

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la Legge n. 13 del 5 marzo 2020;
- Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
- DPCM del 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 10 aprile 2020;
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "*Cura Italia*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 27 del 24 aprile 2020;
- DPCM del 22 marzo 2020, contenente ulteriori misure restrittive (chiusura sull'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantire beni e servizi essenziali, ulteriori limiti agli spostamenti delle persone);
- D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Presidente della Protezione Civile, recante: "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", con la quale è stata assegnata al Comune di Padria la somma di € 5.414,39 per misure urgenti di solidarietà alimentare;
- L.R. Sardegna n. 12 del 08 aprile 2020, con la quale sono state approvate "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2";
- [Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33](#);
- [Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34](#) c.d. "*Decreto Rilancio*";

CONSIDERATO che le imprese che hanno sede legale ed operativa nei Comuni all'interno della Regione Sardegna, a seguito della sospensione e dei limiti imposti alle attività a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno risentito e risentiranno, anche in misura maggiore rispetto ad altri territori, degli effetti negativi in termini di impedimento alla ripresa delle attività e di competitività di impresa;

RIMARCATA e riconosciuta, pertanto, l'eccezionale situazione sanitaria ed economica in corso per cui si rende necessario porre in essere l'adozione, anche a livello locale, di misure integrative, rispetto a quelle adottate a livello statale e regionale, a sostegno delle attività economiche e dei soggetti che hanno subito un danno economico significativo;

ATTESO che, per il tramite della nota prot. n. 2027 del 25/05/2020, il Sig. Sindaco ha proposto, per le ragioni di cui sopra, alcune misure economiche *una tantum* e fra loro differenziate a sostegno:

- delle attività commerciali e artigianali nonché dei lavoratori autonomi e dipendenti e/o stagionali di Padria che hanno subito un danno economico a seguito dell'emergenza da Covid-19;

- misure cui fare fronte mediante applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile risultante dal rendiconto 2019, per l'importo complessivo di € 30.000,00;

RAPPRESENTATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/06/2020, eseguite ad ogni effetto di legge, sono state approvate specifiche variazioni al bilancio previsionale di competenza 2020/2022, delle quali alcune hanno comportato l'applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile risultante dal rendiconto 2019 per le seguenti somme:

- a. € 25.000,00 per l'assegnazione di sussidi economici differenziati a sostegno delle attività commerciali e artigianali, lavoratori autonomi e dipendenti e/o stagionali di Padria che hanno subito un danno economico a seguito dell'emergenza da Covid-19;
- b. € 5.000,00 per la concessione di agevolazioni TARI connesse alla emergenza in parola;

TENUTO PRESENTE che, con la prefata deliberazione consiliare, è stata demandata a questa Giunta Comunale l'approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l. 241/1990 e ss.mm.ii., di appositi criteri per l'assegnazione di sussidi economici differenziati a sostegno delle attività commerciali e artigianali, lavoratori autonomi e dipendenti e/o stagionali di Padria che hanno subito un danno economico a seguito dell'emergenza da Covid-19;

VALUTATO che diverse attività economiche, nel periodo di chiusura o sospensione, hanno comunque dovuto sostenere dei costi fissi, quali canoni di locazione e spese per energia elettrica ed idrica;

VERIFICATO che è concreto il rischio che talune imprese, in una situazione di sofferenza economica quale quella attuale, possano essere indotte a chiudere definitivamente con un ulteriore impoverimento del tessuto socio-economico del paese;

PRESO ATTO che la Commissione Europea si è recentemente pronunciata ammettendo, in deroga alla disciplina ordinaria agli aiuti di Stato, la possibilità per gli stati membri di adottare misure di aiuto economico all'economia nel contesto della pandemia da Covid-19;

RICORDATA in particolare la Comunicazione COM (2020) 1863 inerente il *Temporary Framework for State* ovvero il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il "quadro temporaneo"), come modificata in data 3 aprile 2020 e 8 maggio 2020, adottata al fine di consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla Covid-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi attuale, nonché stabilire i criteri in base ai quali gli Stati membri possono sostenere le ricapitalizzazioni o fornire prestiti subordinati per le aziende non finanziarie che ne hanno bisogno, tutelando le condizioni di parità (il c.d. "level playing field") nell'Unione europea;

EVIDENZIATO che obiettivo del citato *Temporary Framework for State* è quello di individuare ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di Covid-19.

OSSERVATO che, nel *Temporary Framework* (di seguito, TF), la Commissione individua le seguenti cinque categorie di aiuti di Stato che ritiene giustificate, per un periodo limitato, per porre rimedio alle difficoltà derivanti dalla crisi e sancisce che esse possono essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea:

1. aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali o anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria;
2. aiuti in forma di garanzie sui prestiti;
3. aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato;

4. aiuti sotto forma di garanzie e prestiti erogati attraverso istituti di credito o altri intermediari finanziari;
5. aiuti sotto forma di assicurazione del credito all'esportazione a breve termine;

SOTTOLINEATO che la Commissione Europea, nella prefata Comunicazione COM (2020) 1863, ha specificatamente ricordato che *“le misure appena esposte si aggiungono ad altri interventi a sostegno delle imprese che le autorità nazionali possono già adottare, per affrontare la crisi, in modo compatibile con il diritto comunitario, ossia:*

- *misure di carattere generale che non costituiscono aiuti di Stato (ad esempio, sospensione dei versamenti fiscali e contributivi rivolte a tutte le imprese, sostegno ai consumatori e famiglie);*
- *misure di aiuto in regime de minimis (Reg. UE 1407/2013), misure di aiuto in esenzione da notifica (Reg. UE 651/2014), misure per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2014/C 249/01) o altri aiuti concessi sulla base della normativa esistente;*
- *misure agevolative destinate a compensare i danni arrecati dall'evento eccezionale”;*

RILEVATO con favore che con gli artt. da 54 a 60 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, relativo ad aiuti alle imprese sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, il Governo Nazionale ha assecondato l'esigenza, avanzata dalle Autonomie Locali, di consentire l'apprestamento di misure e azioni, a livello regionale e comunale, tese a rafforzare e integrare le forme di supporto finanziario a beneficio del mondo produttivo;

CONFERMATO che questa Amministrazione intende concedere puntuali sussidi economici compensativi dei danni cagionati dall'emergenza da Covid-19, integrativi rispetto a quelli già concessi a livello statale e regionale, in favore delle attività commerciali e artigianali nonché dei lavoratori autonomi e dipendenti e/o stagionali di Padria;

PRECISATO che tali interventi non sono inquadrabili come aiuti di stato in quanto qualificabili come contributi economici privi di controprestazione, essendo forme di assistenza verso i bisogni dei soggetti presenti nel territorio, secondo:

- il principio fondativo del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. e, dunque, ai sensi dell'art. 3, comma 2, di detto decreto che indica nella cura degli interessi della comunità locale e nella promozione del suo sviluppo la ragion d'essere di ciascun Comune;

- gli artt. 97, comma 2 e 118, comma 1, della Costituzione in ordine:

- > ai principi di legalità e buon andamento cui deve ispirarsi l'organizzazione dei pubblici uffici

- > alla attribuzione delle funzioni amministrative ai Comuni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

- i canoni pianificatori e operativi desumibili dal già citato art. 12 della legge fondamentale sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii. che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla preventiva individuazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni precedenti devono attenersi per il perseguimento delle implicate finalità;

SPECIFICATO che i contributi che questo Ente intende erogare assolvono a una funzione che è strumentale al perseguimento non tanto dell'interesse del beneficiario, quanto al primario interesse del soggetto erogante affinché sia raggiunto un bilanciamento alla chiusura imposta - *per factum principis* e pertanto mediante provvedimenti, di natura normativa (Decreto Legge – Legge) o amministrativa (DPCM – Ordinanze) emanati dalle competenti Autorità Statali o Regionali - delle attività e servizi, assumendo, pertanto, la funzione tipica di assistenza a una situazione emergenziale di portata globale, e pertanto riguardante anche l'intero Continente Europeo, e non rivestendo quel

carattere di vantaggio economico selettivo, capace di alterare la concorrenza e le condizioni di parità delle imprese nel mercato comune, con il correlato obbligo di pronunciamento della Commissione UE;

ACCLARATO che tale interpretazione è stata avvalorata anche dal Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 50/2017, nella quale si afferma che *“in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell'organismo che lo elargisce il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale; logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamento devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore”*;

RAVVISATO, pertanto, di dover predeterminare, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/2000 e ss.mm.ii, i criteri e le modalità cui dovranno attenersi gli uffici ai fini dell'assegnazione dei sussidi in parola;

INDIVIDUATI e valutati, per l'effetto, i seguenti criteri:

a) Requisiti necessari per l'accesso ai sussidi:

- per le ditte e i possessori di partita I.V.A.: sede legale e operativa nel Comune di Padria alla data del 23 febbraio 2020 e della presentazione dell'istanza; fatturato minimo del 2019 pari o superiore ad € 3.000,00;

- per i lavoratori autonomi o dipendenti: residenza anagrafica nel Comune di Padria alla data del 23 febbraio 2020 e della presentazione dell'istanza;

- i lavoratori dipendenti e/o stagionali devono aver perso il lavoro negli ultimi 12 mesi e risultare disoccupati alla data del 30 aprile 2020;

b) Misura del sussidio per ditte individuali, società e professionisti:

• attività commerciali e artigianali obbligati alla chiusura (esempio a titolo non esaustivo: ristoranti, pizzerie, bar, mobilifici, pasticcerie, fiorai): **€ 800,00**;

• altre attività quali, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, panifici, negozi alimentari, negozi frutta e verdura, tabacchino, officine meccaniche, fabbri, aziende agricole, che hanno riscontrato una riduzione del fatturato medio pari o superiore al 30% nel periodo febbraio-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: **€ 500,00**;

• Lavoratori autonomi/partite I.V.A. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ingegneri, geometri, elettricisti, idraulici, muratori): **€ 500,00**;

c) Misura del sussidio per lavoratori dipendenti e/o stagionali che hanno perso il lavoro negli ultimi 12 mesi e che alla data del 30 aprile 2020 risultano disoccupati:

• se non hanno usufruito della misura regionale (legge n.12 dell'8 aprile 2020), anche se hanno usufruito del contributo statale (pari ad € 600,00): **€ 400,00**;

• se hanno usufruito della misura regionale anche se hanno usufruito del contributo statale pari ad € 600,00): **200,00**;

RICONOSCIUTA la proporzionalità e la ragionevolezza delle misure proposte nonché la loro coerenza in relazione ai principi, come sopra delineati:

- dall'art. 3, comma 2 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.

- gli artt. 97, comma 2 e 118, comma 1, della Costituzione;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione dei criteri come sopra individuati e ad incaricare la Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla predisposizione di apposito bando;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio

finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

UDITA la relazione illustrativa a cura del Sindaco, coadiuvato dal Segretario comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione n. 348 del 04.06.2020 è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa cura del Segretario comunale, all'esito del coordinamento testuale concordato con i Responsabili dei Servizi interessati;

ACCLARATO che la presente seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità parzialmente telematica, ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020 e del decreto sindacale n. 2 del 23.03.2020;

DATO ATTO che tutti i partecipanti alla seduta:

- hanno avuto preventiva visione e disponibilità della proposta di deliberazione afferente l'oggetto;
- hanno avuto l'opportunità di partecipare agli odierni lavori della Giunta Comunale in presenza sia in relazione alla discussione che in ordine alla votazione, con il costante controllo del Segretario comunale, collegato in modalità telematica;

con voti favorevoli simultanei unanimi, legalmente espressi, ai sensi di quanto sopra indicato

D E L I B E R A

1. **DI FARE PROPRIE** le premesse narrative e motivazionali che si intendono qui integralmente richiamate e trasposte;
2. **DI AUTORIZZARE** il piano di interventi integrativi *una tantum*, a carico del Bilancio Comunale, denominato **“RI-PADRIA, SI RIPARTE INSIEME”**, destinato alle attività commerciali e artigianali nonché ai lavoratori autonomi e dipendenti e/o stagionali di Padria che hanno subito dei danni economici a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
3. **DI APPROVARE**, per l'effetto, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., i seguenti criteri ai fini dell'assegnazione di sussidi economici compensativi, integrativi rispetto a quelli già concessi a livello statale e regionale:

a) Requisiti necessari per l'accesso ai sussidi:

- per le ditte e i possessori di partita I.V.A.: sede legale e operativa nel Comune di Padria alla data del 23 febbraio 2020 e della presentazione dell'istanza; fatturato minimo del 2019 pari o superiore ad € 3.000,00;
- per i lavoratori autonomi o dipendenti: residenza anagrafica nel Comune di Padria alla data del 23 febbraio 2020 e della presentazione dell'istanza;
- i lavoratori dipendenti e/o stagionali devono aver perso il lavoro negli ultimi 12 mesi e risultare disoccupati alla data del 30 aprile 2020;

b) Misura del sussidio per ditte individuali, società e professionisti:

- attività commerciali e artigianali obbligati alla chiusura (esempio a titolo non esaustivo: ristoranti, pizzerie, bar, mobilifici, pasticcerie, fiorai): **€ 800,00**;
- altre attività quali, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, panifici, negozi alimentari, negozi frutta e verdura, tabacchino, officine meccaniche, fabbri, aziende agricole, che hanno riscontrato una riduzione del fatturato medio pari o superiore al 30% nel periodo febbraio-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: **€ 500,00**;

- Lavoratori autonomi/partite I.V.A. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ingegneri, geometri, elettricisti, idraulici, muratori): € 500,00;

c) Misura del sussidio per lavoratori dipendenti e/o stagionali che hanno perso il lavoro negli ultimi 12 mesi e che alla data del 30 aprile 2020 risultano disoccupati:

- se non hanno usufruito della misura regionale (legge n.12 dell'8 aprile 2020), anche se hanno usufruito del contributo statale (pari ad € 600,00): € 400,00;

- se hanno usufruito della misura regionale anche se hanno usufruito del contributo statale pari ad € 600,00): 200,00;

4. **DI DARE ATTO** che gli interventi conseguenti al presente deliberato trovano copertura al cap. 10436.10 del bilancio di previsione 2020/2020, competenza 2020;

5. **DI SPECIFICARE** che:

- i contributi che questo Ente intende erogare assolvono a una funzione che è strumentale al perseguimento non tanto dell'interesse del beneficiario, quanto al primario interesse del soggetto erogante affinché sia raggiunto un bilanciamento alla chiusura imposta - *per factum principis* e pertanto mediante provvedimenti, di natura normativa (Decreto Legge – Legge) o amministrativa (DPCM – Ordinanze) emanati dalle competenti Autorità Statali o Regionali - delle attività e servizi, assumendo, pertanto, la funzione tipica di assistenza a una situazione emergenziale di portata globale, e pertanto riguardante anche l'intero Continente Europeo, e non rivestendo quel carattere di vantaggio economico selettivo, capace di alterare la concorrenza e le condizioni di parità delle imprese nel mercato comune, con il correlato obbligo di pronunciamento della Commissione UE;

- tali interventi non sono inquadrabili come aiuti di stato in quanto qualificabili come contributi economici privi di controprestazione, essendo forme di assistenza verso i bisogni dei soggetti presenti nel territorio, secondo:

a) il principio fondativo del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. e, dunque, ai sensi dell'art. 3, comma 2, di detto decreto che indica nella cura degli interessi della comunità locale e nella promozione del suo sviluppo la ragion d'essere di ciascun Comune;

b) gli artt. 97, comma 2 e 118, comma 1, della Costituzione in ordine:

> ai principi di legalità e buon andamento cui deve ispirarsi l'organizzazione dei pubblici uffici

> alla attribuzione delle funzioni amministrative ai Comuni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

6. **DI ATTESTARE** che i canoni pianificatori e operativi come sopra approvati ai sensi dell'art. 12 della legge fondamentale sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii. sono del tutto coerenti con i principi richiamati al punto 5;

7. **DI DEMANDARE** alla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla predisposizione di apposito bando pubblico e all'adozione degli atti conseguenti e necessari al fine dell'assegnazione di sussidi economici secondo le indicazioni e nel rispetto dei criteri individuati al punto 2 del presente deliberato;

8. **DI PRECISARE** che provvedimenti attuativi conseguenti a questa deliberazione deve risultare l'osservanza dei criteri e delle modalità qui approvate, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 12, comma 2, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

9. **DI DARE ATTO** che quanto disposto al punto 7 assume rilevanza strategica per Comune di Padria e per tale ragione ha espressa natura integrativa, per quanto di rispettiva competenza, del Piano degli obiettivi e della Performance del Segretario Comunale e dell'Area Finanziaria,

approvato con propria deliberazione n. 5 del 27/01/2020;

10. DI ATTESTARE che tutti i partecipanti alla seduta:

- hanno avuto preventiva visione e disponibilità della proposta di deliberazione afferente l'oggetto;
- hanno avuto l'opportunità di partecipare agli odierni lavori della Giunta Comunale in presenza sia in relazione alla discussione che in ordine alla votazione, con il costante controllo del Segretario comunale, collegato in modalità telematica;

11. DI DICHIARARE infine, con separata, e parimenti simultanea unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di assicurare il sollecito perfezionamento delle sue finalità.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **04/06/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **04/06/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

II SINDACO

DOTT. MURA ALESSANDRO

II SEGRETARIO COMUNALE

DR. PULEDDA ANTONINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 416

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA ANTONINO** attesta che in data 05/06/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

